



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione consiliare n° 127/1994, modificato con deliberazioni C.C. n° 77/1995, C.C. n° 6/2001, C.C. n° 51/2001, C.C. n° 26/2005, C.C. n° 20/2008, C.C. n° 12/2018 e C.C. n° 27/2018.

Art. 1 – Destinatari del servizio

Il Comune di Carpaneto garantisce il trasporto scolastico a tutti i residenti in tutto il territorio comunale per:

- 1) Scuola dell'Infanzia Carpaneto;
- 2) Scuola Primaria del capoluogo;
- 3) Scuola Secondaria di I° grado del capoluogo;
- 4) Scuola Primaria di Travazzano.

Art. 2 - Residenti in altri Comuni

Il Comune di Carpaneto garantisce il trasporto scolastico a tutti i residenti in altri Comuni frequentanti le scuole:

- 1) Scuola dell'Infanzia Carpaneto;
- 2) Scuola Primaria del capoluogo;
- 3) Scuola Secondaria di I° grado del capoluogo;
- 4) Scuola Primaria di Travazzano;

nel caso in cui il trasporto non implichi:

- a) un aumento della percorrenza, rispetto ai tragitti già attivati per i residenti nell'anno scolastico di riferimento, superiore a 10 Km (prendendo a riferimento la linea tipo, ossia il tragitto di andata del mattino);
- b) un aumento dei tempi di viaggio e degli orari superiore a 10 minuti (prendendo a riferimento la linea tipo);
- c) in generale un aumento dei costi a carico del Comune.

A tal fine il Comune annualmente potrà prevedere per gli utenti non residenti dei punti di raccolta di norma ubicati lungo il percorso definito per gli utenti residenti e comunque sul territorio comunale, salvo situazioni che possano compromettere la sicurezza dei trasportati.

Art. 3 - Scuole private

Il Comune di Carpaneto garantisce il trasporto scolastico a tutti i residenti in tutto il territorio comunale per la Scuola dell'Infanzia Burgazzi di Carpaneto e per altre eventuali scuole private con sede nel Comune di Carpaneto.

La data di avvio del servizio coincide in ogni caso con quella del servizio destinato alle scuole pubbliche.

Art. 4 - Raccolta e ritorno

1. La raccolta degli alunni viene effettuata di norma nel luogo idoneo alla fermata più vicino all'abitazione su strada comunale.
2. La raccolta viene effettuata nel luogo idoneo alla fermata più vicino all'abitazione su strade vicinali a condizione che le stesse siano percorribili senza ragionevole possibilità di danno ai mezzi ed alle persone trasportate ed a condizione che il percorso su strada vicinale non sia inferiore ai 50 metri.
3. La raccolta viene effettuata nel luogo idoneo alla fermata più vicino all'abitazione su strade private a condizione che le stesse siano percorribili senza ragionevole possibilità di danno ai mezzi ed alle persone trasportate ed a condizione che il percorso su strada privata non sia superiore ai 1.000 metri od inferiore ai 50 metri.
4. L'idoneità del luogo di fermata sarà valutata dai competenti uffici rispetto ai seguenti criteri:
 - sicurezza anche in relazione alle condizioni permanenti o temporanee del fondo stradale;
 - possibilità effettiva di transito del mezzo di trasporto nel rispetto della sicurezza dei trasportati e del mezzo stesso.

Le stesse norme si applicano al ritorno.

Il luogo di destinazione del viaggio di ritorno deve essere lo stesso del viaggio di andata e comunque entrambi all'interno del territorio comunale. Nel caso il luogo di arrivo sia diverso da quello di partenza, l'utente deve richiedere per iscritto autorizzazione all'Amministrazione comunale, che la concede solo in caso di comprovata necessità.

Non è di norma possibile richiedere un servizio di trasporto che preveda punti di raccolta e/o destinazioni di ritorno diversificate all'interno di un periodo inferiore all'anno scolastico.

Art. 5 - Sospensioni del servizio

1. Il servizio di raccolta viene sospeso qualora le strade non siano percorribili senza ragionevole possibilità di danno ai mezzi ed alle persone trasportate.
2. Qualora la strada impraticabile sia vicinale (o privata) il servizio viene comunque assicurato sulla strada comunale (o vicinale) più vicina. La sospensione del servizio viene anticipata telefonicamente e, in caso di sospensioni che perdurino per almeno una settimana, comunicata per iscritto all'utente motivandone le ragioni. Il servizio viene riattivato allorché le condizioni di sicurezza lo consentano.

Art. 6 - Accesso al servizio

1. Per accedere al servizio deve essere redatta apposita domanda su modulo predisposto dal Comune di Carpaneto, siglata da un esercente la potestà, o da chi ha il minore in affidamento familiare, presentata annualmente, anche da chi già usufruisce del servizio, entro i termini stabiliti dai competenti uffici comunali, al fine di consentirne una razionale organizzazione.
Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, potranno essere accolte solo quelle che non comportino necessità di riorganizzazione del servizio quali modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate, ecc...
2. L'accettazione dell'iscrizione è comunque subordinata al saldo delle eventuali quote ancora dovute per gli anni scolastici precedenti. In particolari situazioni di disagio socio-economico, su proposta dei Servizi Sociali competenti, sono possibili deroghe adeguatamente motivate in apposita relazione, da cui emerga il progetto complessivo sul nucleo familiare.
3. In caso di richieste eccedenti il numero dei posti disponibili si procederà alla formazione di una graduatoria dei non ammissibili, attribuendo punteggi proporzionali alla distanza e ai tempi di

percorrenza tra la sede scolastica e l'abitazione del richiedente, all'età dell'alunno e relativa autonomia, alle condizioni sociali del nucleo familiare, soddisfacendo il numero massimo di richieste. In tale graduatoria i bambini non residenti seguiranno sempre quelli residenti.

4. Le domande di ammissione presentate oltre i termini fissati annualmente dagli uffici sono accettate solo in caso di disponibilità di posti e se l'inserimento degli utenti non comporta modifiche sostanziali al piano di trasporto in riferimento agli orari e al tragitto stabilito.
5. L'inizio del trasporto viene garantito entro il settimo giorno successivo alla data della domanda a meno che nella domanda non venga specificata una data di inizio del trasporto posteriore.
L'inizio del trasporto viene confermato telefonicamente all'utente.
6. Per rinunciare al servizio prima della fine dell'anno scolastico, è necessario che un esercente la potestà, o genitore affidatario ne dia comunicazione scritta su apposito modulo predisposto dal Comune di Carpaneto.
7. La Giunta potrà proporre annualmente criteri e modalità di accesso più dettagliati sulla base degli indirizzi indicati dal presente articolo.

Art. 7 - Viaggi di sola andata o di solo ritorno

- ~~1.~~ È possibile richiedere di usufruire del solo viaggio di andata o del solo viaggio di ritorno: tale richiesta deve essere definita all'atto dell'iscrizione. Queste richieste saranno accolte qualora sulle corse oggetto di tale richiesta siano disponibili posti liberi una volta soddisfatte le richieste degli utenti che usufruiscono del servizio sia in andata che in ritorno.
2. Non è di norma possibile modificare la tipologia di servizio ad anno scolastico avviato salvo quanto previsto all'art. 12 comma 3 e in caso di comprovata necessità.

Art. 8 - Obblighi degli utenti

1. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente all'autista eventuali assenze onde evitare inutili attese.
2. Le famiglie si impegnano a collaborare con gli uffici per garantire un comportamento idoneo dei bambini sui mezzi al fine di assicurare condizioni di sicurezza e incolumità.
3. La Giunta potrà proporre annualmente modalità più dettagliate per la regolamentazione di tali aspetti fermo restando gli indirizzi indicati dal presente articolo.

Art. 9 - Tariffe

1. Le tariffe del trasporto sono fissate annualmente dalla Giunta comunale, e comunicate agli utenti con congruo anticipo sull'entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - determinazione di tariffe fisse mensili senza riferimento al numero di giorni di effettivo utilizzo;
 - possibilità di introdurre una quota di iscrizione annuale al servizio, che sarà in ogni caso dovuta per intero e addebitata a tutti gli utenti, al momento dell'iscrizione al servizio;
 - possibilità di stabilire tariffe differenziate con riferimento alle diverse fasce economiche di appartenenza degli utenti, in applicazione delle vigenti disposizioni relative all'I.S.E.E. Indicatore Situazione Economica Equivalente;
 - possibilità di stabilire tariffe differenziate con riferimento agli utenti che risiedono nel capoluogo tale da consentire una maggiore copertura del costo medio del servizio;
 - possibilità di stabilire tariffe differenziate con riferimento agli utenti residenti in altri Comuni tale da consentire una maggiore copertura del costo medio del servizio.

Art. 10 - Riduzioni

1. Per i nuclei familiari numerosi è stabilita la seguente riduzione: il primo trasportato in ordine di età paga la quota intera, gli altri trasportati appartenenti allo stesso nucleo familiare pagano mezza quota. La riduzione di cui al presente comma viene applicata anche se i trasportati frequentano scuole diverse.
2. Per i mesi di settembre e giugno la quota fissa mensile è ridotta del 50% per la scuola primaria e secondaria di I° grado.
3. Per il mese di settembre la quota fissa mensile è ridotta del 50% per la scuola dell'infanzia.
4. In caso di inizio del trasporto in date diverse da quelle di inizio anno scolastico la quota mensile è ridotta del 50% qualora i giorni intercorrenti tra l'inizio del trasporto e la fine del mese siano uguali od inferiori a 15.

Per data di inizio del trasporto si intende il giorno comunicato dagli uffici di avvio del servizio.

5. Nel caso in cui l'utente usufruisca del solo viaggio di andata o del solo viaggio di ritorno la tariffa viene ridotta del 25%.
6. In caso di non utilizzo del servizio per malattia si applicano le seguenti riduzioni:
 - assenze superiori a 15 giorni consecutivi riduzione del 50%;
 - assenze superiori a 30 giorni consecutivi riduzione del 100%;

La riduzione viene concessa su presentazione di autocertificazione di un genitore che evidenzii il periodo di assenza da scuola per malattia: la corrispondenza dei dati autocertificati sarà verificata d'ufficio in riferimento ai dati dei registri delle presenze scolastiche.

La riduzione viene di norma operata scontando la somma della quota relativa al mese successivo.

7. In caso di rinuncia definitiva dal servizio si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa mensile:
 - rinuncia con decorrenza entro il 15 del mese: riduzione del 50% per il mese in corso e 100% per i mesi successivi;
 - rinuncia con decorrenza entro il 1° giorno del mese: riduzione del 100% per il mese in corso e per i mesi successivi.

Qualora la decorrenza sia antecedente la data di comunicazione agli uffici, fa fede la data comunicata agli uffici per iscritto.

In ogni caso non è mai rimborsabile la quota di iscrizione annua se prevista.

8. Non sono previste riduzioni per sospensioni temporanee del servizio.
Hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie di cui ai precedenti commi da 1 a 7 gli utenti residenti e quelli non residenti frequentanti le scuole nel Comune di Carpaneto Piacentino; sono fatte salve inoltre clausole specifiche a favore di utenti non residenti a fronte di specifici accordi e/o convenzioni con i rispettivi comuni di residenza.

Art. 11- Pagamenti

1. Le quote di contribuzione dell'utenza devono essere pagate di norma anticipatamente e comunque entro i termini fissati annualmente dagli uffici.
2. Qualora l'utente non abbia provveduto al pagamento entro i termini stabiliti gli viene rivolto l'invito a procedere al pagamento con lettera ordinaria.
Trascorso un mese dalla data limite prevista per il pagamento e comunque trascorsi quindici giorni dall'invio dell'avviso scritto all'utente, viene comunicata la sospensione del servizio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 - Esenzioni, rateizzazioni e altre agevolazioni

1. Non sono di norma previste riduzioni o tempi di pagamento diversi da quelli specificati agli articoli 10 e 11.
2. Eventuali esenzioni e/o rateizzazioni del pagamento sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta comunale in riferimento alle condizioni socio - economiche del nucleo familiare.
3. I Servizi sociali, sulla base di specifici progetti, possono proporre ulteriori agevolazioni, rispetto alle norme stabilite dal presente regolamento.
4. Le esenzioni/agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse esclusivamente a favore degli utenti residenti nel Comune di Carpaneto Piacentino ed hanno efficacia limitata a ciascun anno scolastico.

Art. 13 – Responsabilità

1. La responsabilità del Comune di Carpaneto per danni durante il trasporto è limitata ai massimali ed ai casi previsti dalla polizza RC.

Il Comune non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente e della ditta appaltatrice del servizio.

2. I genitori, o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso il punto di raccolta agli orari stabiliti; a tal fine, nel modulo di iscrizione al servizio, procedono, alternativamente, a:

- garantire la presenza di un apposito incaricato;
- comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare autonomamente alla propria abitazione - possibilità limitata agli alunni delle scuole primaria e secondaria di I° grado.

Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del presente comma o rispetto alla normale routine quotidiana (prelevamento diretto dalla scuola, assenze per malattia, ecc...), dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie o dalle istituzioni scolastiche al conducente o ai competenti uffici comunali. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

Le norme previste dal seguente regolamento entrano in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.